



COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. <u>108</u> del Registro	OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2015 -2017
Data <u>13/11/2015</u>	

L'anno duemilaquindici addì NOIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 13,45 e seguenti, nel Comune di Casteltermini, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

				P	A	
Avv. Sapia	Alfonso	Sindaco		X	<input type="checkbox"/>	<u>[Signature]</u>
Sig. Carmelo	Scozzari	Vice Sindaco		X	<input type="checkbox"/>	<u>[Signature]</u>
Sig. Di Piazza	Vincenzo	Assessore		X	<input type="checkbox"/>	<u>[Signature]</u>
Dott. Licata	Vincenzo	Assessore		<input type="checkbox"/>	X	<u>ASSENTE</u>
Sig.ra Minnella	Monica Rita	Assessore		X	<input type="checkbox"/>	<u>Monica R. Minnella</u>

Risultano Assenti: ASSESSORE LICATA

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.


Partecipa il Segretario Generale, ^{REGGENTE} Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2015 -2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2015 -2017.

Iniziativa della proposta:

Il Responsabile P.O. n. 1 Organizzazioni e gestione risorse umane
Dott. Calogero Sardo



Atti allegati alla proposta

DECISIONE di

Approvata il N.....

Con le seguenti modifiche

- Rinvia il.....
- Respinta il.....

ATTESTAZIONE

Cap. _____ art. _____
N. _____ impegno _____

somma stanziata €.

Agg. per Impinguamenti €.

Dedot. per storni €.

Fondo disponibile €.

Pag. per impegni €.

Riman. Disponibile €.

Addi _____

Il Ragioniere Capo

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta redatta ai sensi dell'art. 158 del Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali, in merito alle competenze della Giunta Municipale, all'adozione della deliberazione avente per oggetto: " Approvazione Programma triennale del fabbisogno del personale. Triennio 2015-2017 "

VISTO l'art. 39 comma 1 della Legge 449/1997 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce l'obbligo della programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, 482, (rectius legge L.68/99) compatibilmente con la disponibilità finanziaria dell'Ente;

PRESO ATTO che l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 al 1° comma prevede che : “ *gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*”;

VISTO l'art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/01 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni che non provvedono alla programmazione triennale di cui all'art. 39 della L. n 449/97 non possono assumere nuovo personale, compreso quello delle categorie protette;

VISTA la deliberazione di G.M. 76 del 29.7.2014 “, avente ad oggetto: “ *Rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo trenta marzo 2001, n 165*”, dichiarata immediatamente esecutiva, con quale, fra l'altro, è stato previsto il posto di Cat B 1 da destinare all'assunzione obbligatoria del centralinista non vedente, ai sensi della L.R. n 60/1976 e L.113/1985;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 103 del 25.11.2014 avente ad oggetto “ *Approvazione programma Triennale del fabbisogno del personale - Triennio 2014/2016* ”, dove è stata prevista l'assunzione obbligatoria di n 1 unità con la qualifica di centralinista non vedente – Cat B 1;

DATO ATTO che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 23 del 13.3.2015 e della determinazione del Responsabile di P.O. n 1, n 22 del 22.4.2015, si è provveduto ad effettuare l'assunzione obbligatoria della centralinista non vedente Cat. B 1, ai sensi della Legge n 113/1985 e della L.R. n 60/1976, con immissione in servizio dall'1.5.2015;

VISTA la deliberazione di G.M. n 82 dell'8.7.2015 “ *Ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n 165/2001- Anno 2015*”, con la quale è stata verificata l'insussistenza di personale in soprannumero o in eccedenza ed in esubero;

DATO ATTO che questo Ente non ha obblighi di assunzioni nei confronti delle categorie protette di cui alla Legge 68/1999, per le motivazioni contenute nella deliberazione di G.M. n 103/2014, che qui si intendono integralmente trascritte e riportate, stante che le relative quoted'obbligo risultano coperte;

CONSIDERATO che l'ultimo prospetto telematico obbligatorio redatto è stato trasmesso ai competenti Organi Regionali e che l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Agrigento ha ritenuto regolare il succitato prospetto, in quanto non ha mosso alcun rilievo e che anche l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento, al quale il prospetto in argomento è stato esibito unitamente ad altra documentazione, in sede di convocazione per l'assunzione del centralinista non vedente, lo ha ritenuto regolare;

DATO ATTO che questo Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto, essendo soggetto alle regole del patto di stabilità interno, ex art. 77 bis del DL 112/2008 convertito in L. 133/2008 e s.m.i.;

VISTO il comma 4 dell'art.76 del D.L. 76 del 25.8.2008, n112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n 133 e successivamente modificato, da ultimo dal D.L. 6.12.2011, n 201, convertito con L. 22.12.2011, n 214 e s.m.i. che stabilisce :

“ In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio finanziario precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto, altresì, divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione ”;

VISTO l’art. 3 del D.L. n° 90/2014, convertito in legge 11.8.2014, n°114, modificato dal D.L n 78/2015 art.4 c 5, “ Semplificazione e flessibilità nel turn over ” che ha dettato le seguenti disposizioni:

- c. 5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall’art.16 comma 9, del decreto 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall’art. 1, commi 557,557 bis e 557ter della legge 27.12.2006, n 296. A decorrere dall’anno 2014 è consentito, il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile (*è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente*)). L’art. 76, comma 7, del decreto legge 25 agosto 2008, n112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto n 133, è abrogato... omissis
- c 5 quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa del personale , gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80 per cento della spesa del personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall’anno 2015;
- c 6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo

VISTO il comma 10 bis dell’art. 3 del D.L. 24.6.2014, n 90, convertito in legge 114/2014 in base al quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui all’art. 3 del D.L. stesso da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente... omissis...;

Visto l’art. 1 c. 424 e 426 della L 190 del 23.12.2014, legge di stabilità 2015, i quali testualmente recitano che:

“ 424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine

del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”;

426 “In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali. Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.”;

VISTA la circolare n 1 del 30.1.2015 del Dipartimento della Funzione pubblica, avente per oggetto “Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 “

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, entrata in vigore l'8.4.2014;

PRESO ATTO che seppure lo stesso legislatore indica all'art. 1, comma 5, della Legge 56/2014 che la legge stabilisce principi di grande riforma economica e sociale per la disciplina delle città metropolitane, tuttavia, nel successivo comma 145, fissa per la regione Sicilia il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge per adeguare il proprio ordinamento interno ai principi stabiliti dalla legge n 56;

PRESO ATTO, altresì, che il processo di riordino e di razionalizzazione dell'assetto degli enti locali nella Regione siciliana è stato avviato con la L. R. n 7/2013, è proseguito con la successiva disciplina contenuta nella L.R.n 8/2014 ed è ancora in fase di definitiva ultimazione con un percorso autonomo rispetto a quello delineato dal legislatore statale;

CHE, pertanto, è da ritenersi che le disposizioni di cui alla legge n 56/2014 non possono concretamente trovare immediata attuazione, in assenza delle prerogative riconosciute dallo Statuto, della disciplina regionale che, nel rispetto dei principi delineati dalle norme statali, determini le modalità di riorganizzazione degli enti locali siciliani;

VISTA la delibera della Corte dei Conti Sezione di Controllo per la Regione siciliana n 119/2015/PAR, della quale testualmente si riportano alcuni stralci:

... **Omissis** *Nel merito il parere richiede di valutare, in considerazione delle norme sopra richiamate (art.1, commi 421-426, legge n. 190/2014), l'applicabilità, per l'ente locale, dei vincoli introdotti dalle predette norme in considerazione della volontà di procedere a nuove assunzioni di*

personale. Il primo quesito proposto richiede una valutazione sull'applicazione in Sicilia della disciplina di cui all'articolo 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014....omissis.....In particolare le disposizioni contenute nel comma 421 e nei successivi commi della legge n. 190 del 2014 sono state emanate al fine di dare attuazione al disegno di riorganizzazione degli enti locali, come elaborato dal legislatore statale con la legge 7 aprile 2014 n. 56, che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e sulle fusioni dei comuni....omissis....La prima considerazione effettuata, ovvero il riconoscimento del carattere di normativa di attuazione della legge n. 56 del 2014, con specifico riferimento a previsto dal comma 421 e dai commi successivi della legge n. 190 del 2014, determina la necessità di valutare l'applicazione nella regione Sicilia delle predette disposizioni.omissis E' da ritenere pertanto che le disposizioni volte a dare attuazione al disegno di razionalizzazione prefigurato dal legislatore statale con la legge n. 56 del 2014 non possano concretamente trovare un'immediata attuazione in assenza, nel rispetto delle prerogative 4 riconosciute dallo Statuto, della disciplina regionale che, nel rispetto dei principi delineati dalle norme statali, determini le modalità di riorganizzazione degli enti locali siciliani. La disciplina di dettaglio, come predisposta nei commi successivi, non potrà che avere attuazione nella Regione siciliana solo dopo che verranno regolamentati in modo compiuto il ruolo degli enti intermedi e le relative funzioni assegnate e, conseguentemente, la riduzione della spesa del personale che si determinerà quale riflesso della nuova organizzazione degli enti locali Tuttavia quanto fin qui esposto merita una particolare considerazione per la disciplina contenuta nel comma 424 che, pur ricollegandosi a quanto stabilito dal precedente comma 421, tuttavia sul piano letterale riguarda tutte le regioni e gli enti locali e non è espressamente riservata agli enti ricompresi nelle regioni a statuto ordinario ed inoltre determina dei vincoli assunzionali che non sono da ritenere incidenti sulla competenza esclusiva riservata dallo Statuto a favore del legislatore siciliano. Pertanto è da ritenere fin da subito che anche gli enti locali siciliani debbano destinare le risorse assunzionali, per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate all'entrata in vigore della legge n. 190 del 2014 (1 gennaio 2015). Con riguardo specifico all'ulteriore priorità individuata dal comma 424 per le assunzioni del personale, ovvero la ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, è da ritenere che la determinazione delle unità in soprannumero potrà avvenire solo con la anzidetta definizione del processo di riorganizzazione degli enti locali da parte del legislatore regionale nel rispetto delle prerogative statutarie. Ciò nondimeno è comunque da ritenere, anche per gli enti locali siciliani, che, in attesa della definizione del predetto processo di riorganizzazione, sussista comunque il vincolo, per gli anni 2015 e 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato di personale, quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori dei concorsi pubblici e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Tale soluzione interpretativa oltre a ritenersi coerente con le previsioni statutarie e costituzionali relative ai rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana si rivela anche maggiormente idonea a consentire il completamento del processo di riordino delle funzioni degli enti locali siciliani e, al contempo, ad evitare che, nelle more della definizione di tale processo, suscettibile di modificare le attribuzioni e le funzioni degli enti interessati, possano essere avviate procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato all'interno degli enti territoriali senza avere ancora definito in modo compiuto i compiti a ciascuno degli stessi assegnato con il rischio, una volta completato il predetto riordino, di ritrovarsi con un numero di assunzioni non corrispondente alle effettive esigenze degli enti e con la necessità ulteriore del ricollocamento del personale soprannumerario. Risulta pertanto evidente che la soluzione interpretativa prescelta, volta ad affermare fin da 5 subito la sussistenza del vincolo, si rivela anche quella più funzionale per assicurare, nell'ottica della salvaguardia dei precetti di buon andamento, razionalità ed efficiente impiego delle risorse, le esigenze di contenimento della spesa pubblica. Tale soluzione interpretativa oltre a ritenersi coerente con le previsioni statutarie e costituzionali relative ai rapporti tra lo Stato e la Regione siciliana si rivela anche maggiormente idonea a

consentire il completamento del processo di riordino delle funzioni degli enti locali siciliani e, al contempo, ad evitare che, nelle more della definizione di tale processo, suscettibile di modificare le attribuzioni e le funzioni degli enti interessati, possano essere avviate procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato all'interno degli enti territoriali senza avere ancora definito in modo compiuto i compiti a ciascuno degli stessi assegnato con il rischio, una volta completato il predetto riordino, di ritrovarsi con un numero di assunzioni non corrispondente alle effettive esigenze degli enti e con la necessità ulteriore del ricollocamento del personale soprannumerario. Risulta pertanto evidente che la soluzione interpretativa prescelta, volta ad affermare fin da subito la sussistenza del vincolo, si rivela anche quella più funzionale per assicurare, nell'ottica della salvaguardia dei precetti di buon andamento, razionalità ed efficiente impiego delle risorse, le esigenze di contenimento della spesa pubblica....omissis.... Tenuto conto di quanto sopra esposto, può ritenersi che anche in Sicilia possano trovare applicazione entrambe le disposizioni vincolistiche contenute all'interno del predetto comma 424...omissis.... Con riferimento specifico a quanto stabilito dal comma 426, che prevede la proroga al 31 dicembre del 2018 del termine del 31 dicembre 2016, come fissato dall'articolo 4, commi 6,8 e 9 della legge 30 ottobre 2013 n. 125, nell'ottica di favorire il superamento del precariato, il differimento temporale è da ritenere applicabile, come espressamente stabilito dal legislatore, ma solo in relazione alle previsioni come contemplate nei commi da 421 a 425 e la predetta proroga è da ritenere estensibile anche a favore degli enti locali siciliani, ponendosi quale modifica delle disposizioni già dettate dalla predetta legge n. 125 del 2013 che trova diretta applicazione in Sicilia. Il quarto quesito, che presuppone l'applicazione in Sicilia solo di una parte delle disposizioni contenute nel comma 424, ovvero più specificamente del vincolo per le assunzioni riferito ai vincitori dei concorsi pubblici e non di quello ulteriore discendente dalla ricollocazione del personale soprannumerario, ritrova la risposta in riferimento a quanto già stabilito con riguardo ai primi due quesiti, rispetto ai quali si è indicata l'applicazione anche in Sicilia, nei termini già chiariti, di entrambe le disposizioni contenute. L'ultimo quesito attiene specificamente alla possibilità di procedere ad assunzioni, in deroga ai vincoli posti dal comma 424, attraverso procedure di mobilità neutra con personale proveniente da enti comunque sottoposti ad analoghi vincoli assunzionali. Il comma 424 fissa, per le regioni e per gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, il vincolo della destinazione delle risorse assunzionali per le finalità già precedentemente ricordate. Tale vincolo, se inteso riferito a ciascun singolo ente, non dovrebbe consentire nuovi ingressi di personale in quanto il legislatore ha predisposto un blocco delle assunzioni finalizzato a consentire la realizzazione delle priorità individuate, ovvero l'assunzione dei vincitori dei concorsi e, in particolare, la ricollocazione del personale già in servizio presso le province attraverso le procedure di mobilità come ridisegnate per effetto della modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001....omissis

VISTA la deliberazione n 19/sez/aut/2015 della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – depositata il 16 giugno 2015, in merito al comma 424 art. 1 Legge 190/2014;

CONSIDERATO, sulla base del parere espresso dalla Corte dei conti- Sezione di controllo per la Regione siciliana, di cui alla già richiamata deliberazione n 119/2015/PAR, che è da ritenere fin da subito che anche gli enti locali siciliani debbano destinare le risorse assunzionali , quantificate secondo le percentuali fissate dalla normativa vigente per gli anni 2015 e 2016, innanzitutto all'immissione in ruolo dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate all'entrata in vigore della L.190/2014 e alla collocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità;

DATO ATTO che questo Comune non ha graduatorie di vincitori di concorsi pubblici;

VISTA la nota prot. n 13151 del 17.7.2015, con la quale la Responsabile del Servizio finanziario, Rag. Teresa Spoto, nel trasmettere la certificazione finanziaria di pari data, comunica che, da un ulteriore controllo sui dati utilizzati per il calcolo dell'incidenza del personale sulla spesa corrente per l'anno 2015, è emerso che la certificazione rilasciata in data 26.6.2015, che si trova allegata alla deliberazione di G.M. 82 dell'8.7.2015, è errata;

VISTA l'allegata certificazione finanziaria del 17.7.2015 della Responsabile del Servizio finanziario, dalla quale risulta, tra l'altro, che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente per l'anno 2014 è del 34,48% e che la spesa presa in considerazione per la determinazione di detta percentuale, così come disposto dalla normativa vigente, è al netto degli oneri sostenuti per i contratti di diritto privato stipulati ai sensi delle LL.RR. 85/95 e 16/2006 e finanziati in parte dalla Regione siciliana ed è comprensiva della quota delle spese di personale sostenute dalle partecipate, così come disposto dal decreto legge 98/2011; che l'ente ha rispettato la disposizione dettata dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006; che il 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente è pari ad € 80.375,40 (art. 3, c 5, DL 90/2014); che il 50 % della spesa del personale cessato nell'anno 2013 è pari ad € 28.642,50 (art.3, c5, del D,L. 90/2014, come modificato dal D.L. 78/2015); che l'ente ha rispettato il patto di stabilità anno 2014; (All. A)

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n 50 del 28 4..2015 con la quale, nelle more dell'attivazione dell'iter di stabilizzazione del personale precario dell'Ente, è stata autorizzata la prosecuzione fino al 31.12.2015 di n 120 unità lavorative in servizio, con contratto a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, in attuazione dell'art. 30 della L.R. n 5/2014 ed in applicazione della legge 23.12.2014 n190 (legge di stabilità 2015), la quale prevede la possibilità per gli enti locali, anche con riferimento all'anno 2015, di disporre la proroga dei rapporti a tempo determinato in deroga ai termini e vincoli dell'art. 4 del D.L. del 31 agosto 2013, n. 101, sempre che permangano il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze Istituzionali volte ad assicurare i servizi erogati;

CHE l'art. 30 della LR 5/2014, legge finanziaria regionale, nel recepire la disciplina statale in materia di personale precario, offre la possibilità di attivare la prosecuzione per un anno e per il triennio 2014/2016, nell'ipotesi che vengano avviate le procedure per la stabilizzazione;

DATO ATTO che sia la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente, che il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento, di cui all' art. 41 comma 2, del D.L. n 66/2014, determinano l'impossibilità di prevedere nuove assunzioni di personale;

DATO ATTO che è possibile riservarsi la possibilità di modificare ed integrare in qualsiasi momento la Programmazione triennale del fabbisogno del personale, al verificarsi di nuove e diverse esigenze assunzionali;

DATO ATTO che sulla presente proposta, oltre al parere tecnico del Responsabile del servizio organizzazione e gestione risorse umane e del parere contabile del Responsabile del servizio finanziario, deve essere acquisito il parere del Revisore Unico dei Conti, per come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n.448;

DATO ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e dall'art. 7 CCNL 1/04/1999, e dell'art. 2, comma 19, D.L. 95/2012, sarà data la dovuta informazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU, dell'intendimento di adottare la presente proposta;

DATO ATTO che l'Ente ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora dovessero verificarsi nuove esigenze;

CHE questo Ente nell'anno 2014 ha rispettato il patto di stabilità interno;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n 42 dell'8.4.2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale 2015/2017 delle azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n 165/2001;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni Autonomie Locali;

VISTI il D.L.gs. 267/2000, il D.L.gs. 165/2001, il D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, il D.L.gs. 150/2009 e le leggi finanziarie che si sono succedute che disciplinano la materia inerente la riduzione della spesa del personale;

Visto il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Alla Giunta Municipale per i motivi in premessa evidenziati:

DI APPROVARE il Programma del Fabbisogno del Personale per il triennio 2015/2017, dando atto che questo Ente a causa della grave situazione finanziaria in cui versa e per il mancato rispetto dei tempi medi di pagamento non può programmare nessuna assunzione;

Anno 2015

Categoria	Profilo Professionale	Modalità di copertura

Anno 2016

Categoria	Profilo Professionale	Modalità di copertura

Anno 2017

Categoria	Profilo Professionale	Modalità di copertura

DI DARE ATTO CHE :

- sulla presente proposta va acquisito, oltre ai pareri di regolarità tecnica e contabile, anche il parere del Revisore Unico dei conti, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28/12/2001 n.448 che prevede che gli organi di revisione contabile degli enti accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n.449 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

- nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n.165/2001 e dall'art. 7 CCNL 1/04/1999, e dell'art. 2, comma 19, D.L. 95/2012, dell'intendimento di adottare la presente proposta sarà data la dovuta informazione alle organizzazioni sindacali e alle RSU;

- l'Ente ha la possibilità di modificare in qualsiasi momento la presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, qualora si verranno a verificare nuove esigenze;

- questo Ente non ha alcun obbligo di assunzione delle categorie protette di cui alla legge 68/1999 in quanto la quota d'obbligo risulta completa, ivi compresa l'assunzione obbligatoria della centralinista non vedente, ai sensi della L. n 113/1985 e della L.R 60/1976, prevista nel piano triennale del fabbisogno triennio 2014/2016 che è stata già effettuata, con relativa immissione in servizio in data 1.1.2015;

- la certificazione finanziaria della responsabile del Servizio Finanziario del 17.7.2015, richiamata in premessa, è allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE mandato al Responsabile proponente di predisporre gli atti consequenziali all'approvazione della presente proposta;

DI DICHIARARE l'adottanda deliberazione immediatamente esecutiva, stante la necessità di conciliare l'approvazione con i tempi di adozione del bilancio di previsione 2015 e dei documenti collegati.

Casteltermini, li **17 LUG. 2015**

Il Responsabile di P.O. n 1
Organizzazione e gestione risorse umane
Dott. Calogero Sardo



COMUNE DI CASTELTERMINI
(Provincia di Agrigento)

La responsabile del servizio finanziario,

Visti gli atti d'ufficio,

Certifica

- Che l'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente per l'anno 2014 è del 34,48%. La spesa di personale presa in considerazione per la determinazione della suddetta percentuale, così come disposto dalla normativa vigente, è al netto degli oneri sostenuti per i contratti di diritto privato stipulati ai sensi delle Leggi Regionali 85/95 e 16/2006 e finanziati in parte dalla Regione Siciliana ed è comprensiva della quota delle spese di personale sostenute dalle società partecipate, così come disposto dal decreto legge 98/2011.
- Che l'Ente nell'anno 2014 ha rispettato la disposizione dettata dall'art.1, comma 557 della legge 296/06.
- Che il 60% della spesa del personale cessato nell'anno precedente è pari a € 80.375,40 (art.3 comma 5 DL 90/2014);
- Che il 50% della spesa del personale cessato nell'anno 2013 è pari a € 28.642,50. (art.3 comma 5 DL 90/2014 così come modificato dal D.L.178/2015);
- Che il tempo medio dei pagamenti registrato nell'anno 2014 certificato ai sensi del D.L.66/2014 art. 47 è 136,46.
- Che l'Ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2014.

Casteltermini 17/07/2015.

La responsabile del servizio finanziario

Rag. Teresa Spoto




PROPOSTA: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE - TRIENNIO 2015 - 2017

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla superiore proposta di deliberazione.

Casteltermini li 17 LUG. 2015

Il Responsabile di P.O. n 1
Organizzazione e gestione risorse umane
Dott. Calogero Sardo




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla superiore proposta di deliberazione.

Casteltermini li 24/07/2015

La Responsabile di P.O. n 3
Servizio Finanziario
Rag. Teresa Spoto



**Comune di Casteltermini
Provincia di Agrigento**

**del Revisore Unico dei Conti
Parere 27/2015**

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 16,00, presso la propria sede di lavoro la sottoscritta dott.ssa Concetta Marchica Revisore Unico dei Conti, nominata con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/07/2014 ai fini del rilascio del rilascio del

**PARERE SUL PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE –
DEL TRIENNIO 2015/2017**

CONSIDERATA la funzione ed il ruolo dell'organo di revisione contabile in materia di programmazione del personale definito dal D.lgs n.165/2001, dalla legge 448/2001 e dal D.lgs n.267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione della G.M: avente ad oggetto - "Approvazione programma Triennale del Fabbisogno del Personale triennio 2015-2017", come trasmessami ,a mezzo pec ,nella stesura formalizzata in data 04/11/2015 con prot.n. 21066 e corredata della documentazione citata nel corpo della proposta di deliberazione di giunta , che già in data 27/07/2015 con prot.n. 13789 era stata trasmessa a questo revisore bozza di delibera non correttamente formalizzata ;

CONSIDERATO che dall'analisi ed esame dei suddetti documenti si evince l'intenzione del Comune di Casteltermini di non procedere per le gravi e pesanti situazioni finanziarie dell'ente ad assunzioni alcuna di nuovo personale oltre l'esistente ;

CONSIDERATO nonostante che, in base a quanto risulta dalla documentazione prodotta e ricevuta da questo revisore in data 04/11/2015 mezzo Pcc da parte del proponente responsabile P.O.n.1 Servizi Organizzazione Gestione Risorse Umane, il predetto Ente Comunale in uno con la Certificazione resa dal Responsabile del Servizio Finanziario :

- nel triennio considerato, risulta rispettato il limite di contenimento delle spese del personale.in quanto le spese del personale risultano essere in misura inferiore rispetto all'anno precedente ed in linea a quanto stabilito dall'art.1,comma 557 della legge 296/2006 così come modificato dalla legge n.44/200/ e dalla legge 44/2012
- in relazione a quanto stabilito dall'art.33, comma 1 del D-lgs 165/2001, come modificato dalla legge 183/2011 art.16 ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze del personale ;



**Comune di Casteltermini
Provincia di Agrigento**

**del Revisore Unico dei Conti
Parere 27/2015**

- in relazione ai limiti ex art.76, commi 4 e 7 del D.L. n. 112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, ,per l'intero triennio l'incidenza della spesa di personale sul totale delle spese correnti è ben inferiore al limite del 60%, per l'anno 2014, del 50% per l'anno 2013 come si rileva dall'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario P.O n.3 indicante l'incidenza del 34,48%,
- che l'ente è in linea con l'art. 3, comma 5. della Legge n. 114/2014 (di conversione del D. L. 90/2014) così come modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 78/2015,
- che non è in linea con il tempo medio dei pagamenti ;
- l'ente ha rispettato il patto di stabilità anno 2014;
- Visti i pareri tecnico e contabile resi dai Responsabili del Servizio Risorse Umane e del Responsabile Servizio Finanziario;
- Preso atto che la grave situazione finanziaria dell'Ente non consente di prevedere assunzione di personale oltre l'esistente per il triennio indicato e che pertanto il predetto programma triennale del fabbisogno del personale non prevede alcuna assunzione ,

- **Tutto ciò premesso ,**

- **il Revisore-**

- 1) **Esprime parere favorevole** al Programma Triennale del Fabbisogno del Personale 2015/2017
- 2) **Raccomanda altresì** , che comunque venga effettuata costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spesa del personale ,con l'adozione ,ove dovuti, di ulteriori correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e vincoli di bilancio.

Agrigento li 12/11/2015

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Concetta Marchica

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ad oggetto “: APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE –TRIENNIO 2015 -2017.”

-il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 hanno espresso parere **favorevole**;

Visto il parere favorevole espresso in data 12.11.2015 dal Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Concetta Marchia;

Vista l'allegata proposta e ritenuto di accoglierla in toto;

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;


DELIBERA

Approvare in toto l'allegata proposta che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Con ulteriore votazione unanime e palese.

DELIBERA

Dichiarare il presente atto, immediatamente esecutivo, per i motivi di cui in proposta.




*Il Sindaco alle ore 14,30 dichiara di aver
seduto *

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all'albo Pretorio on line di questo Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi, con defissione in data odierna
Casteltermini, li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo on line di questo Comune

CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione stata affissa all'albo on line del Comune il _____ per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 44/91, oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008

Casteltermini, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo coordinato delle leggi regionali;

Casteltermini, li 19/11/2015



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si lascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE